

SENT. N. 3216/15
R.G. 3248/14
CRON. 13889/15
REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

della III^a sez. Civile dott. Maurizio Macchione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3248/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili riservata per la decisione all'udienza del 22.06.2015, avente ad

Oggetto: risarcimento danni e, vertente,

TRA

[REDACTED] - rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Gaudino - presso il cui studio elettivamente domicilia, sito in Barra - Napoli, alla via Aviglione n. 74/E, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

- ATTRICE -

E

Telecom Italia S.p.A. in persona del suo leg. rapp. p.t. - rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio elettivamente domicilia, sito in Napoli, al [REDACTED] giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio la Telecom Italia S.p.A. dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, per richiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un guasto alla propria linea telefonica che comportava un'interruzione del servizio della Linea ADSL legata alle utenze telefoniche aventi i numeri [REDACTED] e n. [REDACTED] intestate a suo nome;

A sostegno della domanda assumeva:

- che dal giorno 07.08.2012 al 20.8.2012 entrambe le utenze risultavano non funzionanti e, l'utente non poteva né ricevere né effettuare telefonate né navigare in Internet;

- che tutto ciò aveva comportato un'ingente perdita economica per l'esercizio della propria attività, pur essendo la stessa in ordine con i pagamenti;

- che la titolare della [REDACTED] contattato immediatamente il servizio clienti della società convenuta per segnalare il guasto ed ottenere informazioni in merito non acquisiva alcuna spiegazione in merito al disservizio procurato;

- che, nonostante, i ripetuti solleciti di riparazione del guasto richiesti dall'istante al servizio assistenza della Telecom Italia S.p.A. tesi ad ottenere il corretto e regolare funzionamento degli impianti, solo dopo 14 (quattordici giorni) e, cioè, in data 20.08.12. veniva risolto il problema.

- che tale disservizio, aveva arrecato alla [REDACTED] gravi danni, in quanto, la mancata attività svolta dal gestore era stata gravemente danneggiata dal mancato funzionamento delle linee telefoniche.

Ciò posto, dichiarato l'inadempimento contrattuale, chiedeva accogliersi la sua domanda quantificata e contenuta nella misura di Euro 1.100,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di del fatto all'effettuato soddisfo, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia (liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.), con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.

Ritualmente costituitasi la convenuta Telecom Italia S.p.A. - a mezzo suo procuratore, nel riportarsi integralmente al contenuto della depositata comparsa di costituzione e risposta, deduceva:

- A) Improprietà della domanda
- B) Incompetenza per valore;
- C) Nullità e/o inesistenza della domanda;
- D) Decisione secondo diritto;
- E) Infondatezza della domanda;

Pertanto attese le sollevate eccezioni, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese ed attribuzione.

Successivamente, ammessa e portata a termine la chiesta attività istruttoria con l'escussione del solo testimone indicato dalla parte attrice, questo giudice, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, in data 22.06.2015 la assegnava a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che il comportamento processuale tenuto dalle parti ha escluso la possibilità di un bonario componimento della lite.

La domanda proposta da [REDACTED] va accolta per i motivi e nella misura di cui in seguito.

Per quanto concerne l'eccezione di improponibilità della domanda, per violazione della L. 249/97, si rileva che allo stato appare idonea documentazione che attesta la regolarità della dovuta procedura prevista dalla delibera n. 182/02 e, cioè, la completa effettuazione di un preventivo tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. competente per territorio.

La violazione di tale previsione, non appare ostativa al fine di considerare validamente instaurato il giudizio innanzi a questo giudice poiché risulta provato dalla parte attrice quanto dichiarato nel foliaro di produzione all'allegato.

Giova evidenziare che la convenuta Telecom Italia S.p.A. senza alcun preavviso e, senza l'esistenza di morosità e/o di problematiche, il giorno 07.8.2012 interrompeva le linee telefoniche della agenzia di viaggi istante, impedendo sia telefonate in uscita sia le chiamate in entrata e sia l'uso della linea ADSL con impossibilità di accesso ad Internet.

Tale segnalata situazione veniva ripristinata solo dopo 14 giorni d'interruzione provati in atti anche dalla espletata prova testimoniale.

Di contro nessuna prova.

Il comportamento di Telecom che ha lasciato per molti giorni senza linea un'agenzia di viaggi nel mese cruciale di agosto è alquanto anomalo e, non lascia

ingresso a giustificazioni prive di prova, poiché, appare chiaro che l'oggetto della società è quello della necessità dell'uso del telefono avendo stipulato un contratto ad hoc a seguito del quale la Telecom emetteva fatture per la rete fissa e per ADSL per Internet con quantificazione del canone mensile dettagliatamente specificato.

Ciò posto, a ristoro del pregiudizio subito dall'utente derivato dal disservizio (mancata riparazione del guasto) trova ovviamente applicazione in materia di garanzie offerte al cliente quanto stabilito dalle "Condizioni Generali di Abbonamento" Telecom Italia S.p.A. e, quindi, l'art. 7 comma 2 il quale stabilisce che la "Telecom si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete entro il secondo giorno successivo a quello della segnalazione" e l'art. 26 comma 1 e che " ... qualora i termini non vengono rispettati per l'attivazione del servizio il cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato".

Ciò posto, poiché nessuna quantificazione viene calcolata e, considerato che, viene chiesto di giudicare secondo equità, viste le condizioni di contratto e, rilevato il canone mensile delle rispettive utenze e la ridotta misura percentuale d'applicazione non concessa e, la richiesta di danni morali ed esistenziali, (non debitamente provati) ritenuto, inoltre, che le somme richieste devono contenersi nella complessiva somma di Euro 1.000,00 - la domanda dell'istante, va accolta, poiché fondata e provata, con la conseguente condanna della convenuta Telecom Italia S.p.A. al pagamento dell'importo del danno quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella complessiva somma di Euro 450,00 già considerata rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi legali dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.

Non provate le ulteriori richieste.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

- 1) – Accoglie la domanda proposta da [redacted] e,
per l'effetto
- 2) Condanna la Telecom Italia S.p.A. al pagamento della somma di Euro 450,00 -
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal deposito della sentenza
all'effettivo soddisfo.
- 3) Condanna, altresì, la convenuta Telecom Italia S.p.A. al pagamento delle spese
di giudizio che si ritiene quantificare in complessivi Euro 400,00 di cui Euro
50,00 per spese e la rimanente somma di Euro 350,00 per compensi
professionali oltre oneri fiscali e rimborso forfettario delle spese generali con
distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli 15.10.2014

IL GIUDICE DI PACE

Maurizio Macchione

IL CANCELLIERE
FRANCESCO BRILLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
NAPOLI, IL 28 OTT 2014

IL CANCELLIERE
FRANCESCO BRILLI